

R.G. 176/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Costanzo Mario Cea	Presidente
dott. Filippo Labellarte	Consigliere
dott. Vittorio Gaeta	Consigliere rel.

ha pronunciato, nella causa civile nr. 176/14 R.G., la seguente

SENTENZA

sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari nr. 112/13 del 10-15.1.2013,
proposto da:

Comune di (avv. Giuseppe Napoli)

APPELLANTE

contro

APPELLATI

CONCLUSIONI: all'udienza del 23.5.2017 i difensori delle parti hanno concluso
come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bari- condannò il Comune di



a pagare a Albina + 8 complessivi € 408.400,00 oltre ad accessori per danni da occupazione appropriativa e complessivi € 187.659,62 oltre ad accessori per indennità di occupazione legittima della frazione di particella nr. 61 del foglio catastale 25, estesa mq. 1547 e occupata d'urgenza il 7.8.1982 per realizzare opera pubblica approvata con delibera 22.4.1980, con irreversibile trasformazione avvenuta il 3.11.1987 senza successiva emissione del decreto di esproprio nel periodo di occupazione legittima, scaduto il 7.8.1992. Accolse invece l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla coop. "Guido Rossa".

Il Comune ha proposto appello, contestando la propria legittimazione per esservi responsabilità esclusiva della cooperativa, altresì chiedendo l'estensione della prescrizione e in subordine la riduzione della somma liquidata e comunque la manleva a carico della cooperativa di quanto dovuto, vinte le spese processuali.

Sia i che la cooperativa hanno chiesto il rigetto dell'appello e della domanda di manleva.

Respinte con ordinanza 8-10.7.2014 le opposte richieste di inibitoria e di ordinanza *ex art. 348-bis c.p.c.*, richiesti chiarimenti con ordinanza 16-26.1.2017, acquisite memorie, dopo le conclusioni le parti hanno presentato memorie finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente la Corte ritiene di esaminare congiuntamente la domanda di manleva e la richiesta di estendere la prescrizione riconosciuta alla cooperativa nei confronti dei privati, ma dall'ente non eccepita in primo grado, onde evitare ogni pregiudizio riflesso per la cooperativa.

1.1. La Corte rileva che la c.d. manleva invocata dall'appellante sarebbe oggetto non di un'obbligazione di garanzia bensì di un diritto di regresso *ex art. 2055 c.c.*, che il Comune eserciterebbe nei confronti della cooperativa, coobbligata solidale per il fatto illecito dell'occupazione appropriativa, nei limiti della sua colpa nella causazione del danno. Pertanto nell'ipotesi di accoglimento della richiesta, che il Tribunale ha rigettato senza specifica motivazione, andrebbero stabilite le rispettive responsabilità sì da obbligare la cooperativa a tenere indenne il Comune di quanto versato per la parte non propria di colpa.

A tale prospettazione si oppone il dato oggettivo, e coperto da giudicato interno, della prescrizione del diritto dei privati al risarcimento, dichiarata in favore della cooperativa. Se in virtù dell'azione di regresso quest'ultima dovesse ugualmente



pagare in tutto o in parte la relativa somma, la prescrizione risulterebbe *inutiliter data*, mentre il diritto al risarcimento risulterebbe da un lato prescritto (nei confronti dei privati, unici veri danneggiati) e dall'altro non prescritto (nei confronti del Comune, comunque per quanto si dirà corresponsabile del danno), per di più all'esito di un contraddittorio sul merito delle responsabilità intrinsecamente monco perché tenuto non già con i privati – in quanto precluso dalla prescrizione – bensì con il Comune.

1.2. Le finalità perseguite dall'appellante potrebbero peraltro sembrare realizzabili mediante l'estensione della prescrizione.

L'orientamento tradizionale, per il quale (Cass. 5262/01) *“la regola di cui all'art. 1306 comma secondo c.c., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, questi abbiano partecipato al medesimo giudizio, ma siano decaduti od abbiano rinunciato all'eccezione di prescrizione, non potranno giovare della sentenza resa tra il creditore ed uno degli altri coobbligati solidali convenuti”*, ha ricevuto recente conferma da Cass. 9858/14, per la quale *“il giudizio per responsabilità civile automobilistica, in cui si costituisca l'impresa assicuratrice del danneggiante in liquidazione coatta amministrativa ed eccepisca la prescrizione del diritto risarcitorio del danneggiato, mentre resti contumace l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può concludersi con la sola condanna di quest'ultima, non giovando ai coobbligati solidali, in forza dell'art. 1310 c.c., l'eccezione di prescrizione sollevata da uno solo di essi”*.

Un orientamento diverso è stato invece inaugurato da Cass. 6934/07, per la quale *“l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione*



sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore)“.

Ad essa hanno fatto seguito Cass. 18648/11, Cass. 12911/14 (per la quale “*gli effetti della prescrizione sollevata tempestivamente da un coobbligato si estendono anche agli altri obbligati solidali tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro*”) e Cass. 21937/17.

Nella specie, si potrebbe ipotizzare che la mancata estensione della prescrizione al Comune pregiudichi la posizione della cooperativa, ove tenuta a manlevare in tutto o in parte l'ente e impossibilitata ad eccepire la prescrizione del diritto di regresso *ex art. 2055 c.c.*, decorrente (Cass. 21056/04) “*dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione*”.

Tale ipotesi non considera tuttavia che, come evidenziato nel *leading case* di Cass. 6934/07 (ivi, pagg. 8-9), le figure di terzi interessati legittimati riguardano soggetti tenuti a un'obbligazione diversa da quella del beneficiario della surroga *ex art. 2939 c.c.* Non a caso, infatti, tutte le sentenze espressive di tale orientamento riguardano casi di responsabilità per r.c.a., nella quale l'assicuratore è obbligato verso l'assicurato in base a un titolo contrattuale diverso da quello extracontrattuale per il quale l'assicurato è obbligato verso il danneggiato.

Nella presente causa, al contrario, il titolo eventualmente azionabile dal Comune ai sensi dell'art. 2055 c.c. sarebbe, sia pure *sub specie* di fonte di rimborso, il medesimo fatto illecito per il quale hanno agito i privati danneggiati.

La cooperativa non necessita quindi di tutela dagli effetti riflessi dell'inerzia del Comune, essendo la prescrizione puntualmente eccepita bastevole anche rispetto all'azione di regresso, che va pertanto rigettata. In tal modo si evita ogni pregiudizio al debitore che diligentemente aveva eccepito l'estinzione senza pregiudicare il diritto dei privati nei confronti del Comune inerte.



2. Il Comune di _____ contesta la titolarità del debito, essendovi responsabilità esclusiva della cooperativa, concessionaria in via traslativa delle funzioni pubbliche del Comune.

2.1. Secondo Cass. 22523/11, *“la mera attribuzione a un soggetto dell'incarico di provvedere, per conto dell'ente pubblico affidante, all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni e occupazioni temporanee, non è sufficiente a configurare l'istituto della concessione traslativa nell'esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente - e, dunque, ad escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima - essendo necessario, in ogni caso, che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla P.A. disporre a sua discrezione e sollevarsi, in tal modo, dalle responsabilità che l'ordinamento le attribuisce”*.

Nella fattispecie, non risulta un'ipotesi di concessione di tal genere, sia per l'assenza di una base legislativa del preteso trasferimento di poteri, sia perché la delibera del Consiglio comunale di _____ nr. 132 del 22.4.1980, invocata dal Comune, attribuiva espressamente alla cooperativa la delega, *ai sensi dell'art. 60 della legge 865 del 1971*, per l'acquisizione in nome e per conto del Comune dell'area assegnata ed estendeva la delega, ove necessario, a *“tutte le altre procedure espropriative che si renderanno utili e opportune”*. Che si trattasse di delega, e non di concessione traslativa, è del resto confermato dalla successiva delibera consiliare che, nel richiamare la delibera nr. 132/80 e l'art. 60 l. 865/71, accoglieva la richiesta della cooperativa, autorizzando l'occupazione d'urgenza del suolo da espropriare: è di tutta evidenza che, in caso di concessione traslativa, la cooperativa non avrebbe avuto alcun bisogno di siffatta autorizzazione.

In proposito, Cass. 26766/16 ha rilevato che *“l'ente espropriante, che resta pur sempre dominus della procedura anche ove ricorra all'istituto della delega (art. 60 della l. n. 865 del 1971), è responsabile dell'operato del delegato, poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto «in nome e per conto» del delegante, ma anche «d'intesa» con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il*



delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo – qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio – la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato (ad esempio, concessione o appalto). Ne consegue che, in ipotesi di occupazione appropriativa, dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell'opera pubblica, non potendo escludersi, peraltro, la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte“.

Deve quindi ritenersi la responsabilità del Comune, anche alla luce della circostanza eclatante che esso ebbe ben dieci anni dall'irreversibile trasformazione del suolo per emettere il decreto di esproprio, ma non lo emise né si attivò perché tanto facesse il preteso obbligato, e cioè la cooperativa.

Non sarebbe comunque ipotizzabile alcuna titolarità passiva della cooperativa per il pagamento dell'indennità di occupazione legittima

3. Il Comune di ha contestato nell'atto di appello (pagg. 17-22) la quantificazione del danno operata dal Tribunale in quanto: 1) ispirata all'art. 5-bis l. 359/92, dichiarato illegittimo da Corte Cost. 181/11; 2) dimentica del metodo sintetico-comparativo in favore del meno attendibile analitico-deduttivo (a tale scopo, con memoria 28.4.2017 ha depositato degli atti di comparazione di cui non era stata autorizzata la produzione); 3) dimentica delle proprie osservazioni tecniche datate 6.12.2004.

3.1. Premesso che l'applicazione dell'art. 5-bis l. 359/92 ridondava a danno dei privati, che non hanno proposto appello incidentale, mentre il Comune non ha interesse a invocare un criterio ad esso meno favorevole, la Corte ritiene generica la contestazione del ricorso al solo criterio analitico, non avendo il Comune indicato in appello né gli errori che in concreto ne sarebbero derivati né la concreta diversa valutazione che conseguirebbe all'invocato criterio sintetico-comparativo. La sentenza appellata (pag. 14), del resto, ha definito “ibrido (analitico-ricostruttivo ma anche di tipo comparativo)” il metodo seguito dal CTU, e dal Tribunale condiviso, mentre l'appellante non ha spiegato per quale ragione si sarebbe in presenza di stima col solo criterio analitico.

Infine le deduzioni contenute nelle note tecniche 6.12.2004, sintetizzate alle pagg.



pagg. 21-22 dell'appello, determinarono il richiamo del CTU ing. Salvatore Consiglio, il quale le confutò nella relazione di chiarimenti depositata il 27.5.2008 (pagg. 3-6), con argomenti che non sono stati oggetto di successiva specifica contestazione, neppure con l'atto di appello. Tale profilo di censura, quindi, si concreta in un sostanziale richiamo *per relationem* (da ritenersi inammissibile, secondo Cass. 1248/13) a già confutate difese di primo grado.

4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli dovuti per l'appello principale e incidentale.

P.Q.M.

rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Bari nr. 112/13 del 10-15.1.2013; condanna il Comune di _____ a rifondere le spese processuali del grado, sostenute da un lato dalla cooperativa r.l. "Guido Rossa" e dall'altro da

Albina Chiara n. 16.4.1939, _____ Chiara, _____ Saveria,

Guarino, _____ Albina e _____ Francesca quali eredi di _____ Francesco Paolo, _____ Maria Raffaella, _____ Lucia e Falagario Nicola, liquidate in favore della prima in € 12.000,00 per compensi, oltre a IVA, CAP e rimborso forfettario del 15 % e in favore di ciascuno degli altri in € 2.000,00 per compensi, oltre a IVA, CAP e rimborso forfettario del 15 %; dichiara il Comune tenuto a versare un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Bari il 26.9.2017

Il Consigliere est.

dott. Vittorio Gaeta

Il Presidente

dott. Costanzo Mario Cea

